



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI
DIVERTIMENTO,
DEI CIRCHI EQUESTRI, E SIMILARI.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 29.3.2001

ART. 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, previsto dal comma 5° dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n° 337 e successive modificazioni, disciplina le concessioni delle aree per l'installazione e l'esercizio dei circhi equestri e simili, dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante.

A tale scopo al presente Regolamento viene allegato l'elenco delle aree comunali disponibili.

L'utilizzo di aree private, delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere consentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, questi ultimi relativi alla sicurezza, alla incolumità delle persone, al rispetto delle norme relative alla quiete pubblica del luogo e alla viabilità pedonale e veicolare.

ART. 2
CONCESSIONE DELLE AREE PER CIRCHI EQUESTRI, PER PARCHI DI DIVERTIMENTO
E PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e simili, dei parchi di divertimento e delle singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Mirano, direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite Racc. A.R..

Le istanze devono essere presentate :

120 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, pena la decadenza delle stesse, a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento o, comunque, con un anticipo massimo di 180 giorni. Per inizio della Manifestazione è inteso il giorno di apertura dell'attività di esercizio.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, con un massimo di **20 gg.**, potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, per comprovate motivazioni, solo ed esclusivamente per partecipanti abituali.

L'istanza anche ai sensi del T.U. 445/2000, deve contenere :

- a) l'esatta individuazione della Manifestazione a cui si chiede di partecipare (Fiera, Sagra ecc.) o il periodo di tempo in caso di richiesta non collegata a Manifestazioni scadenzate o programmate;
- b) le generalità complete dell'interessato, la residenza nonché l'eventuale recapito e numero telefonico, il codice fiscale;
- c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- d) la denominazione esatta dell'attrazione, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/68, la descrizione. Per le rotonde "tiri vari" dovrà essere precisato il tipo di gioco;
- e) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive dell'altezza e di qualsiasi sporgenza;
- f) numero delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o al traino delle attrezzature;

ART. 3
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

All'istanza va allegata:

- a) fotografia dell'attrazione in caso di assoluta novità o di prima richiesta di partecipazione. Per quelle ricorrenti solo nel caso di modifiche dichiarate od altro;

Le domande che contengono condizioni o riserve non verranno prese in esame.

La mancanza di uno degli elementi, indicati all'art. 2 del presente regolamento, nonché **la presentazione della domanda fuori termine comportano l'archiviazione della domanda stessa.**

ART. 4 ESAME DELLE DOMANDE

L'esame delle singole istanze viene effettuato dal competente ufficio che esaminerà la possibilità di concessione dell'area nel periodo richiesto, compatibilmente alla natura degli spettacoli, alle attività esercitate e alle misure d'ingombro, in relazione anche alla vicinanza con edifici pubblici, scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto e simili, esercizi pubblici e negozi.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati, con Racc. A.R., almeno **60 giorni** prima della data di inizio della Manifestazione.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere motivato. Esso potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco e l'interessato potrà farsi assistere dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il ricorso deve essere presentato entro **15 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro **30 giorni** dalla data di presentazione.

ART. 5 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

L'ufficio competente formula la graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) L'anzianità di frequenza nella manifestazione con la medesima attrazione << **punti 2** per ogni partecipazione>>;
- b) A parità di punteggio verrà data priorità alla ditta che risulta avere nell'ordine :
 - maggiore anzianità di partecipazione alla manifestazione;
 - maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, fornendone idonea certificazione, e la residenza nella Provincia e nella Regione;

I punteggi per la graduatoria saranno ricostruiti a partire dall'anno 1978, e comunque con i dati disponibili presso l'Ufficio competente, con esclusione delle ditte che non hanno mai partecipato negli ultimi 5 anni.

La graduatoria degli aventi diritto, dopo l'espletamento dell'istruttoria, verrà pubblicata all'albo comunale.

ART. 6 COMPOSIZIONE DEL PARCO

Le attrazioni che compongono il parco devono garantire un giusto equilibrio e la massima funzionalità; dovranno essere di varie tipologie ed adeguate alle esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza.

Compatibilmente alla natura degli spazi a disposizione, le attrazioni dovranno essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole, tenuto conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Tali valutazioni devono mirare anche a consentire un esercizio economicamente attivo.

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie tipiche ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

ART. 7 RAPPRESENTANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva, di volta in volta, di consultare le Organizzazioni Sindacali di categoria o di consentire che i partecipanti al parco divertimenti siano rappresentati da non più di tre persone, con le quali esaminare e concordare eventuali problemi inerenti al funzionamento del parco.

ART. 8 CONCESSIONI - DURATA E REGOLE

L'assegnazione dell'area avverrà sulla base del rilascio di una apposita concessione nel rispetto della graduatoria di cui al sopraccitato art. 5.

Nella concessione alla partecipazione sarà stabilita la durata della manifestazione e la effettiva occupazione, comprensiva del montaggio e dello smontaggio della attrazione.

L'ubicazione delle attrazioni all'interno delle aree previste sarà decisa di volta in volta per ogni singola manifestazione e, quando necessario in relazione al numero di attrazioni, verrà riportata in una planimetria. Detta ubicazione potrà comunque essere modificata a seguito di fatti imprevedibili sopraggiunti e comunque rilevanti per il buon esito della manifestazione. In caso di urgenza potranno essere ordinati spostamenti dagli uffici preposti anche verbalmente.

Nel rilascio della concessione in relazione al tipo e alla sua potenziale pericolosità, potranno essere richiesti ulteriori documenti (ad es.: copia del collaudo statico dell'attrazione; relazione dell'impianto elettrico e schema generale unificare) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti: elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione; elenco dei veicoli, completo di descrizione e del numero di targa. Il tutto da presentarsi entro un determinato termine.

La mancata presentazione anche di uno dei documenti o dichiarazioni sostitutive comporta la decadenza della concessione stessa.

L'Amministrazione, per esigenze di sicurezza e/o di rispetto della quiete pubblica, potrà limitare la superficie richiesta e/o il periodo di concessione. Per gli stessi motivi, ove possibile, potrà essere proposto lo spostamento in un'area diversa e, in caso di non accettazione, negarla.

Le concessioni sono subordinate all'osservanza dei Regolamenti Comunali, in particolare a quelli di Polizia Urbana e d'Igiene, alle varie Ordinanze Sindacali, ai provvedimenti di carattere tributario o di Finanza Locale nonché a tutte le leggi e disposizioni riguardanti la materia.

La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, del posteggio, pena la revoca della concessione stessa.

In caso di rinuncia per la quale non sia dimostrata la causa di forza maggiore, il concessionario perderà l'eventuale cauzione versata.

Per i parchi di divertimento permanenti, dovranno essere osservate tutte le norme previste in materia edilizia e dal P.R.G. nonché quelle di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo oltre a quanto previsto dalla L.337/68.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti o conseguenze derivanti dall'uso dell'area o dall'esercizio dell'attività.

ART. 9 SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa con altra attrazione simile, se non in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), purché non ne derivi un aumento delle misure d'ingombro e la tipologia dell'attrazione sia diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

In caso di fermo tecnico, di rinuncia o per altre cause non dovute a forza maggiore, l'Amministrazione potrà scegliere, tra quelle in graduatoria, l'attrazione che riterrà più idonea per misure e tipologia ed in conformità all'art. 6 del presente regolamento.

ART.10 ATTRAZIONI DI NOVITA'

Nell'ambito del parco della Fiera di Milano, compatibilmente con gli spazi e le varie tipologie delle attrazioni, secondo le varie annualità, potrà essere data priorità di scelta per una attrazione di assoluta novità nel settore o di prima partecipazione nell'ambito della Fiera, sempre che non sia arrecato pregiudizio o danno nei confronti degli aventi diritto.

In mancanza di motivi ostativi, tale concessione sarà confermata anche per l'edizione dell'anno successivo.

ART.11 PRECARIETA' DELLE CONCESSIONI

L'occupazione dell'area pubblica concessa ha carattere di precarietà ed è comunque limitata al periodo di concessione. Sono esclusi i parchi di divertimento permanenti.

Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

Qualora la revoca della concessione sia applicata in conseguenza di inadempienze del concessionario, questi perderà i tributi versati e l'eventuale cauzione prevista dal successivo art. 15.

ART.12 SUBINGRESSO

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, i requisiti attribuiti al dante causa vengono riconosciuti al legittimo erede subentrante.

Il subingresso è consentito per atto tra vivi e comporta, comunque, il riconoscimento in capo al subentrante dei diritti acquisiti dal cedente riferiti al punteggio di anzianità della attrazione oggetto della cessione.

ART.13 MODALITA' DI ESERCIZIO

Con la concessione alla occupazione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa i tempi da rispettare per il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, l'esatta collocazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie ecc.

Qualora il concessionario non occupi l'area entro due giorni dalla data di inizio della concessione od un termine diverso fissato nella concessione stessa, potrà essere dichiarato decaduto e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente, secondo le modalità previste all'art. 9, senza che l'interessato possa avanzare alcun diritto. Il concessionario dichiarato decaduto perde l'eventuale cauzione versata.

Nella autorizzazione all'esercizio potranno essere stabilite prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio.

In particolare l'uso di amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio.

ART.14
RICONSEGNA DELLE AREE

Il titolare di concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna, previa eventuale esecuzione delle disposizioni tecniche impartite dagli uffici preposti.

In caso di inadempienza l'ufficio preposto farà eseguire i lavori a spese del concessionario trattenendo la somma necessaria dalla eventuale cauzione versata o, comunque, a norma di legge.

ART.15
TRIBUTI E CAUZIONI DEL CONCESSIONARIO

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento dei tributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

L'ufficio preposto può stabilire di volta in volta, a carico del concessionario, idonea ed adeguata cauzione in rapporto ai luoghi ed al tipo di attrazione -<grande> <media> <piccola>- da pagarsi prima dell'installazione dell'attrazione entro i termini e con le modalità stabilite.

La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di concessione, previo nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale.

ART.16
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLE AREE PREVISTE

In caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzati o disposte dall'Amministrazione Comunale, di manifestazioni parrocchiali, di quartiere e simili, con carattere di occasionalità e temporaneità, in deroga alle aree inserite nell'elenco può essere consentita nelle località interessate, compatibilmente con lo spazio disponibile, l'installazione di attrazioni, prioritariamente per bambini, previo parere favorevole della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, fermo restando il rispetto dei luoghi di pubblico interesse (Ospedali, Case di Riposo, Chiese, Scuole ecc.).

L'assegnazione viene fatta in base al criterio della priorità di presentazione dell'istanza, compatibilmente ai luoghi.

ART.17
SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRIAGGI

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il numero dei veicoli, delle carovane e dei carriaggi, per una prima valutazione sugli spazi da destinare, mentre solo a seguito di richiesta di atti relativi al rilascio della concessione saranno indicati e descritti i vari veicoli con i rispettivi numeri di targa.

Essi dovranno essere collocati nell'area destinata, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle disposizioni all'uopo impartite.

In caso di sosta in area privata dovrà essere indicata l'esatta ubicazione, fermo restando quanto previsto al 1° comma.

ART.18 SANZIONI

Sarà motivo di esclusione dall'assegnazione dell'area per l'anno successivo o per l'edizione prevista:

- la rinuncia di cui non sia dimostrata la causa di forza maggiore;
- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
- il mancato pagamento del plateatico e dei vari tributi previsti;
- il ritardo dell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo della cessazione stessa, non specificatamente autorizzata;
- la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra operatori e l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali;

Più di una rinuncia, fermo tecnico od altro, escluse le cause di forza maggiore, nell'arco di cinque anni comporta la perdita dell'anzianità acquisita in questi ultimi;

La mancata partecipazione per due anni consecutivi, con esclusione delle cause di forza maggiore, comporta la perdita dell'anzianità acquisita nel medesimo spazio.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso delle stesse comportano, previa diffida anche verbale, la revoca della concessione ed incidono sul diritto di anzianità. L'applicazione della revoca comporta l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione da 2 a 3 anni a seconda della gravità dei fatti. Nei casi più gravi comporta anche la perdita del diritto di tutta l'anzianità. Prima dell'applicazione saranno sentiti i rappresentanti di cui all'art. 7.

ART.19 ABROGAZIONI

Il presente regolamento diventa esecutivo a norma di legge e abroga il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 10 del 21/01/1972.

**ELENCO DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

MIRANO

MIRANO CENTRO	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Fiera di S. Matteo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Piazza Martiri (con esclusione delle aree lastricate) ➤ Via Barche ➤ Piazzetta delle Erbe ➤ Piazzale Garibaldi ➤ Via della Vittoria ➤ Via Cavin di Sala (comprese le piazzette antistanti via Gramsci) ➤ Aree di collegamento tra le vie sopra indicate
--------------------------	---	---

FRAZIONI

BALLO'	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Sagra locale	Centro
CAMPOCROCE	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Sagra locale	➤ Via Mogno (da dopo la prima intersezione fino all'accesso agli impianti sportivi)
SCALTENIGO	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Sagra locale	Centro
VETREGO	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Sagra locale	Centro
ZIANIGO	Aree disponibili limitatamente ad una settimana in occasione della Sagra locale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Via Scortegara (area lastricata della piazza centrale antistante le scuole elementari V. Alfieri) ➤ Via Varotara (dall'intersezione con Via Scortegara fino all'intersezione con Via G. Cesare)

AREE PER CIRCHI EQUESTRI E SIMILI

		Individuate nei nuovi strumenti urbanistici adottati con la Variante al P.R.G.
--	--	--